

## COMMISSIONE XI

## AGRICOLTURA E FORESTE

50.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri ( <i>Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica</i> ) (2261-B) . . . . .	3
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4
BAMBI MORENO . . . . .	4
TOMA MARIO . . . . .	3
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	4
<b>Votazione segreta:</b>	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i> . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,20.**

MARIO TOMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreoni, Balzamo, Patuelli, Urso, Zaniboni e Zarro sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Moro, Felisetti, Serrentino, Contu, Santuz e Usellini.

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri (Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica (2261-B)).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri », già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1985 e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 6 marzo 1986.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, la di-

scussione dovrà vertere sulle modifiche introdotte dal Senato.

Essendo assente il relatore Mongiello, lo sostituirò io stesso nell'illustrazione delle modifiche apportate al disegno di legge dalla IX Commissione permanente del Senato.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento in discussione sono stati modificati dalla Commissione agricoltura del Senato in modo non sostanziale.

All'articolo 2, è stata spostata dal 1° gennaio 1986 al 1° gennaio 1987 la data a decorrere dalla quale sarà abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia.

Inoltre, è stato spostato dal 31 dicembre 1986 il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge il periodo di tempo entro il quale sarà consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia.

All'articolo 3, è stato portato da un anno a diciotto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il termine entro il quale sarà consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni e indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Invito la Commissione ad approvare le modifiche apportate dalla Commissione agricoltura del Senato e da me brevemente illustrate.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

MARIO TOMA. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista dalle votazioni sulle modifiche introdotte dal Senato,

senza tuttavia disconoscere che complessivamente si è compiuto — anche con l'accoglimento di alcuni elementi migliorativi del testo in discussione — un passo in avanti.

Il gruppo comunista, dunque, riconosce una certa legittimità di merito al provvedimento, ma ritiene che il modo migliore per giudicare l'atteggiamento contraddittorio tenuto dal Governo durante l'*iter* di questa discussione, sia quello di astenersi dalle votazioni.

**MORENO BAMBI.** A nome del gruppo della democrazia cristiana, preannuncio il voto favorevole sulle modifiche apportate dalla Commissione agricoltura del Senato agli articoli 2 e 3 del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

**GIUSEPPE ZURLO,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo ha avuto occasione più volte di manifestare il proprio pensiero su questo disegno di legge. Ha dovuto, poi, prendere atto dell'orientamento delle Commissioni agricoltura della Camera e del Senato. Pertanto, invito ora la Commissione ad approvare le modifiche apportate dal Senato al testo in discussione.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

Il primo articolo non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

**ART. 2.**

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al

consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino al 31 dicembre 1986 ».

Al secondo comma dello stesso articolo 3 le parole « o sigilli » sono soppresse.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

**ART. 2.**

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, è sostituito dai seguenti:

« Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito dell'apertura, essa non risulti più integra.

A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l'aceto di vino l'impiego del contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e 14 marzo 1968, n. 773.

È consentita la commercializzazione di aceti di vino in confezioni recanti il contrassegno statale di garanzia fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al terzo comma dello stesso articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 527, come modificata dalla legge, le parole « o sigilli » sono soppresse.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge 2 agosto 1982, n. 527.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Per il periodo di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La IX Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

ART. 3.

Per il periodo di diciotto mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la commercializzazione dei prodotti recanti le denominazioni o indicazioni consentite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IX Commissione permanente del Senato della Repubblica.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la produzione e la commercializzazione degli agri » *(Approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato dalla IX Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (2261-B):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	15
Astenuti . . . . .	13
Maggioranza . . . . .	8
Voti favorevoli . . . . .	15
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Bambi, Bruni, Campagnoli, Contu, Felisetti, Lobianco, Meneghetti, Mora, Moro, Pellizzari, Rabino, Santuz, Serrentino, Usellini e Zuech.

*Si sono astenuti:*

Antonellis, Barca, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Cocco, Fittante, Ianni, Poli, Rindone, Toma, Zoppetti.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---